

Linea dura della Cassazione in tema di erogazioni concesse con il Fondo di garanzia Pmi

Aiuti dirottati? Scatta il reato

Somme impiegate per finalità diverse: è malversazione

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

Aiuti ottenuti con il Fondo di garanzia per le Pmi: scattano le manette se le somme sono impiegate per finalità diverse. È quanto emerge dalla sentenza n. 28416 del 19 luglio 2022, con cui la Cassazione, in tema di legislazione emergenziale volta al sostegno delle imprese colpite dalla pandemia da Covid-19, ha ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 316-bis c.p., ovvero di malversazione ai danni dello Stato, nel caso in cui, successivamente all'erogazione, da parte di un istituto di credito, di un finanziamento assistito dalla garanzia rilasciata dal Fondo per le piccole e medie imprese, ai sensi dell'art. 13, lett. m) del dl n. 23/2020 (c.d. "decreto liquidità"), convertito con modificazioni dalla legge n. 40/2020, gli importi erogati non vengano destinati alle finalità cui detto finanziamento è destinato per legge.

L'accusa nel caso in esame. Nella vicenda in esame il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca del profitto, nei confronti di soggetto indagato del reato di malversazione a danno dello Stato di cui all'art. 316-bis c.p., perché, avendo ottenuto, tramite la garanzia fornita dal Fondo di Garanzia per le Pmi, un finanziamento di 15.000 euro, destinato allo svolgimento di attività di interesse pubblico, in particolare al sostegno delle piccole e medie imprese colpite dalla crisi economica conseguente alla diffusione del virus Covid-19, non lo avrebbe destinato alle predette finalità. Secondo la contestazione operata in sede cautelare, infatti, il finanziamento ottenuto dall'istituto di credito erogante nel settembre 2020, garantito dallo Stato tramite il fondo di garanzia Pmi, sarebbe stato utilizzato dalla persona sottoposta a indagini non per finanziare esigenze di liquidità della propria azienda, bensì per l'acquisto, in data 9 ottobre 2020, di un camper adibito a uso privato per il corrispettivo di 19.000 euro.

La diversa tesi del Tribunale. Di diverso avviso il Tribunale di Rimini, che aveva accolto la richiesta di riesame e annullato il decreto di sequestro preventivo predetto, ritenendo che la

condotta dell'indagato non fosse riconducibile alla fattispecie di malversazione a danno dello Stato, in quanto il finanziamento destinato al sostegno delle piccole e medie imprese colpite da crisi economica conseguente alla diffusione della pandemia non è erogato direttamente dall'ente pubblico in favore del privato beneficiario. Le risorse messe a disposizione dell'indagato avrebbero avuto, dunque, carattere privatistico, trattandosi di danaro nella disponibilità della banca, trasferito in conseguenza del mutuo contratto, e soltanto assistito da garanzia statale. Il Tribunale del riesame, richiamando le statuizioni della sentenza della sesta sezione penale n. 22119 del 2021, aveva, inoltre, rilevato che in un caso quale quello di specie si profilerebbero, non un rapporto unico, come previsto nella fattispecie di reato di cui all'art. 316-bis c.p., bensì due rapporti giuridici distinti, quello principale di mutuo, che intercorre tra l'istituto di credito e il privato beneficiario, e quello accessorio e di garanzia, che vede coinvolto lo Stato. Secondo la ricostruzione del Tribunale, in questo schema negoziale l'apporto economico statale risulterebbe solo eventuale, in quanto condizionato all'inadempimento del mutuatario, e per altro verso volto esclusivamente a ripianare la soprav-

venuta esposizione debitoria, ferma restando la facoltà del Fondo per le Pmi di rivalersi nei confronti del contraente inadempiente.

L'art. 316-bis c.p. Nel pronunciarsi sull'impugnazione del pubblico ministero, che era ricorso per Cassazione avverso tale ordinanza, chiedendone l'annullamento, la Suprema Corte ha evidenziato come la questione centrale attenga alla riconducibilità dell'erogazione della garanzia pubblica concessa dal Fondo centrale di garanzia Pmi alla fattispecie di reato di malversazione a danno dello Stato. La fattispecie di cui all'art. 316-bis c.p., nella formulazione applicabile ai fatti in contestazione (ovvero prima della recente riforma intervenuta con il dl n. 13/2022 e volta proprio a consentire, nell'intenzione del legislatore, un contrasto più efficace alle condotte fraudolente in un periodo di diffuso intervento statale nell'economia), puniva "chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di interesse pubblico, non li destina alle predette finalità".

Una precedente pronuncia. Dunque, in motiva-

zione si riconosce che la giurisprudenza di legittimità, con una prima sentenza, a più riprese citata nell'ordinanza impugnata e nella memoria della difesa dell'indagato, ha affermato che non è configurabile il reato di cui all'art. 316-bis c.p. nel caso in cui, come nella vicenda di specie, successivamente all'erogazione, da parte di un istituto di credito, di un finanziamento assistito dalla garanzia a prima richiesta rilasciata ai sensi del dl n. 23/2020, gli importi erogati non vengano destinati alle finalità cui detto finanziamento è destinato per legge (Cfr. Cass. pen., Sez. VI, n. 22119/2021). Secondo questa sentenza, infatti, non potrebbe applicarsi la fattispecie di malversazione, in quanto difetta una diretta erogazione da parte dello Stato.

La giurisprudenza condivisa dalla Suprema Corte. La Cassazione ha però al contempo osservato come la suddetta pronuncia sia, tuttavia, rimasta isolata. Le successive sentenze hanno, infatti, optato per una lettura dell'operazione di finanziamento assistita dalla garanzia statale in chiave marcatamente pubblicistica, attraendo queste operazioni nell'ambito applicativo del sistema codicistico dedicato al contrasto delle frodi nelle pubbliche erogazioni (Cass. pen., Sez. VI, n. 2125/2021 e n.

1124/2022). Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Rimini, dunque, la malversazione ai danni dello Stato prevista dalla formulazione previgente dell'art. 316-bis c.p. non deve necessariamente avere a oggetto pecunia pubblica, bensì anche finanziamenti erogati in ragione della presenza di una garanzia pubblica. Alla stregua di tali rilievi, la Suprema Corte ha pertanto affermato il seguente principio di diritto: in tema di legislazione emergenziale volta al sostegno delle imprese colpite dalla pandemia da Covid-19, è configurabile il reato di cui all'art. 316-bis c.p., nel caso in cui, successivamente all'erogazione, da parte di un istituto di credito, di un finanziamento assistito dalla garanzia rilasciata dal Fondo per le Pmi, ai sensi del dl n. 23/2020, art. 13, lett. m) (c.d. "decreto liquidità"), convertito con modificazioni dalla legge n. 40/2020, gli importi erogati non vengano destinati alle finalità cui detto finanziamento è destinato per legge.

Un'ulteriore precisazione della Cassazione. Infondate si sono rivelate, inoltre, le censure formulate dal difensore della persona sottoposta a indagini in ordine all'impossibilità di configurare il delitto contestato a fronte della regolare restituzione delle rate del finanziamento da parte del beneficiario. Infatti, secondo il costante orientamento della Cassazione, condiviso anche in questo caso, il delitto di malversazione ai danni dello Stato è reato istantaneo che si consuma nel momento in cui le sovvenzioni, i finanziamenti o i contributi pubblici vengono distratti dalla destinazione per cui sono erogati (ex multis, Cass. pen., Sez. VI, n. 12653/2016 e n. 40830/2010). Nessun rilievo può, dunque, assumere ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 316-bis c.p. il regolare assolvimento dell'obbligo di restituzione da parte dell'agente dei ratei del finanziamento, una volta che la distrazione sia stata già consumata, potendo la restituzione totale o parziale delle somme mutuate rilevare soltanto in ordine alla determinazione dell'ammontare del profitto del reato da sottoporre a sequestro preventivo o a confisca. Da qui l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Rimini competente.

Fondo di garanzia Pmi e malversazione	
Il quesito	È configurabile il reato di malversazione ai danni dello Stato di cui all'art. 316-bis c.p., nel caso in cui, successivamente all'erogazione da parte di un istituto di credito di un finanziamento assistito dalla garanzia rilasciata dal Fondo per le Pmi, gli importi erogati non vengano destinati alle finalità cui detto finanziamento è destinato per legge?
La risposta della Cassazione	Come affermato da Cass. pen. n. 28416/2022, Sì, poiché la malversazione prevista dalla formulazione previgente dell'art. 316-bis c.p.: <ul style="list-style-type: none"> • non deve necessariamente avere a oggetto una diretta erogazione da parte dello Stato • ma può anche riguardare finanziamenti erogati in ragione della presenza di una garanzia pubblica
L'ulteriore precisazione della Cassazione	Come inoltre precisato da Cass. pen. n. 28416/2022: <ul style="list-style-type: none"> • poiché il delitto di malversazione ai danni dello Stato è reato istantaneo che si consuma nel momento in cui le sovvenzioni, i finanziamenti o i contributi pubblici vengono distratti dalla destinazione per cui sono erogati • nessun rilievo assume ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 316-bis c.p. il regolare assolvimento dell'obbligo di restituzione da parte dell'agente dei ratei del finanziamento